

<p>Dirigente Scolastico o un suo Delegato/Collaboratore del DS (Attività con il DdP – Dipartimento di Prevenzione dell’ASL)</p>	<p>Dirigente Scolastico o Delegato/Collaboratore del DS</p> <ul style="list-style-type: none"> - informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola; - individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato; - sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»; - trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP; - segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati. <p>Dirigente Scolastico individua come «contatti scolastici»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i compagni di classe del caso positivo, - il personale scolastico (docenti/educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo. <p>Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19."</p> <p>Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C.</p> <p>I Dipartimenti di Prevenzione (DdP) provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale scolastico e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.</p>
<p>Dirigente Scolastico o Referente Scolastico COVID-19 (Nuove modalità di attivazione quarantena, distinzione tra vaccinati e non vaccinati)</p>	<p>In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.</p> <p>Per gli <u>allievi frequentanti la stessa classe</u> del caso positivo si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; • misura sanitaria: Auto-sorveglianza. <p>Per il <u>personale della scuola ed esterno (assistente specialistica, ecc.)</u> che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.</p> <p>In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale.</p> <p>A) per gli <u>alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo</u> si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

	<p>B) per gli <u>alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo</u>, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; • misura sanitaria: Auto-sorveglianza. <p>Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.</p> <p>L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere <u>conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso</u>. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".</p> <p>Per il <u>personale della scuola ed esterno (assistente specialistica, ecc.)</u> che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).</p> <p>In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.</p> <p>Per gli <u>allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi</u> si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; • misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). <p>Per il <u>personale della scuola ed esterno (assistente specialistica, ecc.)</u> che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).</p> <p>Disposizioni: <u>Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica</u> Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.</p>
<p>Soggetti vaccinati e non vaccinati contro il Covid-19 (tempi di quarantena e di isolamento)</p>	<p>Le modifiche sono state apportate da una Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 che ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529). L'espressione "Variante VOC" significa "Variants Of Concern", ovvero varianti del virus Sars-CoV-2 che destano preoccupazione, varianti del virus delle quali bisogna preoccuparsi. Esse sono in particolare le seguenti: a) Variante Alfa: cosiddetta variante inglese; b) Variante Beta: cosiddetta variante sudafricana; c) Variante Gamma: cosiddetta variante brasiliana; d) Varianti Delta: cosiddetta variante indiana; e) Variante Omicron: cosiddetta variante sudafricana.</p>

Quarantena e sue modalità alternative

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che:
 - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19.
- 4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato. Per i **contatti a BASSO RISCHIO**, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria la quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
Per **contatto a basso rischio**, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
 - tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.